

REGOLAMENTO (CEE) N. 380/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1993

relativo alla fornitura di zucchero bianco nel quadro dell'aiuto urgente a favore della popolazione dell'Albania, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3106/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3106/92 del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Albania⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3106/92 prevede un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli destinati alla popolazione dell'Albania; che le autorità albanesi hanno chiesto anche l'invio di zucchero bianco; che appare opportuno dar seguito a tale richiesta; che, a norma dell'articolo 2 di detto regolamento, le forniture vengono aggiudicate mediante gara;

considerando che occorre stabilire le condizioni di partecipazione alle gare e di aggiudicazione delle forniture, nonché gli obblighi degli aggiudicatari;

considerando che, in ordine alle cauzioni che gli operatori sono tenuti a costituire, è opportuno rendere applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89⁽⁴⁾;

considerando che i prodotti forniti non beneficiano di restituzioni all'esportazione;

considerando che è opportuno ritenere come fatto generatore del tasso di conversione agricolo, per la determinazione dell'importo della fornitura in moneta nazionale, il completamento delle formalità doganali di esportazione, senza pregiudizio per la possibilità di fissazione anticipata dei tassi in applicazione degli articoli da 8 a 12 del regola-

mento (CEE) n. 3819/92 della Commissione⁽⁵⁾, portante modalità di determinazione e di applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo;

considerando che è opportuno predisporre le necessarie comunicazioni per garantire che le operazioni siano sorvegliate nelle migliori condizioni fino al momento della consegna a destinazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione del regolamento (CEE) n. 3106/92, si avviano procedure di gara per l'aggiudicazione, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, della fornitura di un lotto di 5 000 tonnellate di zucchero bianco C.

2. La fornitura del lotto implica:

a) la mobilitazione di zucchero bianco C prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1 bis, sesto comma, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio⁽⁶⁾;

lo zucchero, oggetto della fornitura, deve corrispondere alla qualità e alle caratteristiche specificate nell'allegato I; il condizionamento a la stampigliatura devono essere conformi al disposto di detto allegato;

b) il trasporto, da effettuarsi a spese dell'aggiudicatario entro il 7 aprile 1993, fino al porto di Durazzo; la fornitura implica altresì lo scarico e la consegna all'entrata del magazzino di destinazione.

In caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, ultimo comma, il trasporto deve essere effettuato entro il 14 aprile 1993.

L'aggiudicatario contrae a proprie spese le assicurazioni necessarie, sino alla fase di fornitura stabilita.

Articolo 2

1. Le offerte sono inviate mediante telecomunicazione scritta all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui la merce viene condizionata ed immagazzinata prima della spedizione.

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 29. 10. 1992, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54.

⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.